





N=5060800

E=1812300

1 Particella: 2065

24-Nov-2020 17:48:30  
Prot. n. T353631/2020

Scala originale: 1:1000  
Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri

Comune: S. MICHELE TAGLIAMENTO  
Foglio: 48 Svi : J


**Agenzia delle Entrate**  
**CATASTO FABBRICATI**  
Ufficio provinciale di  
**Venezia**

Dichiarazione protocollo n. VE0028236 del 27/03/2017  
Planimetria di u.i.u. in Comune di **San Michele Al Tagliamento**  
**Via Delle Viole**  
civ. 7

Identificativi Catastali:  
Sezione: **48**  
Foglio: **2065**  
Particella: **2065**  
Subalterno:

Compilata da:  
**Galasso Walter**  
Iscritto all'albo:  
**Architetti**  
Prov. **Venezia**  
N. **1454**

Scheda n. 1  
Scala 1: 200



MAPP. 2227

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 24/11/2020 - Comune di S. MICHELE TAGLIAMENTO (1040) - < Foglio: 48 - Particella: 2065 - Subalterno: 0 >

MAPP. 677

## Visura per soggetto limitata ad un comune

### Situazione degli atti informatizzati al 24/11/2020

<b>Dati della richiesta</b>	<b>Denominazione:</b> ██████████
<b>Soggetto individuato</b>	<b>Terreni e Fabbricati siti nel comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ( Codice: I040) Provincia di VENEZIA</b>

#### 1. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO(Codice I040) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		48	2065				A/7	6	14,5 vani	Totale: 346 m <sup>2</sup> Totale escluse aree scoperte**: 304 m <sup>2</sup>	Euro 1.123,29	VIA DELLE VIOLE n. 7 piano: T; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 27/03/2018 protocollo n. VE0026823 in atti dal 27/03/2018 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 7988.1/2018)	Annotazione

**Immobile 1: Annotazione:** classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

#### Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	██████████	██████████*	(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 01/10/2014 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 16/10/2014 Repertorio n.: 185791 Rogante: CHIODI DAELLI ENRICO Sede: MILANO Registrazione: Sede: COSTITUZIONE IN TRUST DI BENI IMMOBILI (n. 18462.8/2014)	

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

\*\* Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



**Ispezione telematica**

Ispezione n. T263288 del 08/11/2021

per immobile

Richiedente TRLNTN

**Dati della richiesta**

Immobile : Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)  
Tipo catasto : Fabbricati  
Foglio : 48 - Particella 2065

Ulteriori restrizioni: Nessuna

**Situazione aggiornamento**

Periodo informatizzato dal 16/04/1997 al 08/11/2021

**Elenco immobili**

Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) Catasto Fabbricati

1. Sezione urbana - Foglio 0048 Particella 02065 Subalterno -

**Elenco sintetico delle formalità**

1. TRASCRIZIONE del 09/08/2001 - Registro Particolare 18003 Registro Generale 26290  
Pubblico ufficiale CORTELAZZO ROBERTO Repertorio 12585 del 25/07/2001  
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA  
Nota disponibile in formato elettronico
2. ISCRIZIONE del 01/10/2010 - Registro Particolare 7276 Registro Generale 32459  
Pubblico ufficiale CORTELAZZO ROBERTO Repertorio 23429/14261 del 28/09/2010  
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO  
Nota disponibile in formato elettronico  
Documenti successivi correlati:
  1. Annotazione n. 2857 del 24/05/2011 (RETTIFICA)
3. TRASCRIZIONE del 14/12/2012 - Registro Particolare 24328 Registro Generale 35070  
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI VENEZIA GIP Repertorio 12949/2011 del 11/12/2012  
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - DECRETO SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE ART.321 CPP  
Nota disponibile in formato elettronico  
Documenti successivi correlati:
  1. Annotazione n. 3945 del 23/08/2013 (ANNULLAMENTO PARZIALE DI PROVVEDIMENTO DI S.P.P. LIMITATAMENTE ALL'ENTITA' DELLA SOMMA SEQUESTRATA)
  2. Annotazione n. 4032 del 10/09/2013 (ANNULLAMENTO PARZIALE DI S.P.P. EX ART. 321 C.P.P.)
4. ISCRIZIONE del 06/11/2013 - Registro Particolare 4281 Registro Generale 29144  
Pubblico ufficiale MICHIELAN ANTONIO Repertorio 81/51 del 05/11/2013

**Ispezione telematica**

Ispezione n. T263288 del 08/11/2021

per immobile

Richiedente TRLNTN

---

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO

Nota disponibile in formato elettronico

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 2856 del 19/06/2018 (RESTRIZIONE DI BENI)
  
5. TRASCRIZIONE del 16/10/2014 - Registro Particolare 18462 Registro Generale 25669  
Pubblico ufficiale CHIODI DAELLI ENRICO Repertorio 185791/42974 del 01/10/2014  
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE IN TRUST DI BENI IMMOBILI  
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico  
Documenti successivi correlati:
  1. Annotazione n. 2928 del 30/07/2020 (INEFFICACIA TOTALE)
  
6. TRASCRIZIONE del 16/10/2014 - Registro Particolare 18463 Registro Generale 25670  
Pubblico ufficiale CHIODI DAELLI ENRICO Repertorio 185791/42974 del 01/10/2014  
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO IN TRUST  
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico  
Documenti successivi correlati:
  1. Annotazione n. 2929 del 30/07/2020 (INEFFICACIA TOTALE)
  
7. ISCRIZIONE del 23/10/2014 - Registro Particolare 3981 Registro Generale 26280  
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PORDENONE Repertorio 1772/2014 del 02/10/2014  
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO  
Nota disponibile in formato elettronico  
Documenti successivi correlati:
  1. Annotazione n. 1604 del 16/04/2021 (RESTRIZIONE DI BENI)
  
8. ISCRIZIONE del 05/11/2014 - Registro Particolare 4165 Registro Generale 27358  
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PORDENONE Repertorio 1627/2014 del 27/10/2014  
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO  
Nota disponibile in formato elettronico
  
9. TRASCRIZIONE del 20/05/2015 - Registro Particolare 9670 Registro Generale 13631  
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI TREVISO Repertorio 2387/2015 del 12/05/2015  
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE EX ART. 321 CPP, 92 E  
104 D.LVO 271/89  
Nota disponibile in formato elettronico



# PARTE

N. 12.585 di repertorio a. 6703 di raccolta

VENDITA

Dr. CORTELAZZO ROBERTO  
NOTAIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno, il giorno venticinque del mese di luglio  
(25 luglio 2001)

In San Michele al Tagliamento, nel mio studio in Corso del  
Popolo n.47/a

Avanti a me dottor Roberto Cortelazzo, notaio in San Michele  
al Tagliamento, iscritto al Collegio Notarile di Venezia,  
sono presenti:

[REDACTED] imprendito-

re, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto  
e nell'interesse della signora:

[REDACTED] casalinga,

come giustificato ed autorizzato da Procura Speciale di data  
21 luglio 2001 n. 22.901 di repertorio Livio Penzo, che in  
originale si allega al presente atto sotto la lettera "A",  
dichiarando il medesimo procuratore che la rappresentata è  
coniugata e regolata dal regime della separazione dei beni.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

che dichiarano di essere coniugi regolati dal regime della  
separazione dei beni e che intervengono nel presente atto  
oltre che in proprio anche in nome e per conto del figlio  
sinore:

[REDACTED]

come autorizzati da decreto del Giudice Tutelare presso il  
Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Distaccata di Porto-  
gruaro, del 21 giugno 2001 n. 9643/01 N.Cont. e Cron. n.  
1441.

[REDACTED]

che dichiara di essere di stato libero.  
I costituiti della cui identità personale io Notaio sono cer-  
to rinunciano concordemente e con il mio consenso alla assi-  
stenza dei testimoni e si chiedono di ricevere il presente

Registrato a PORTOGRUARO

il 26/08/2001

N° 929 serie IV L. 5/30/00

di cui INVIM L. 5/30/00

[Handwritten signature]



attribuirsi le seguenti nuove superfici:

- mappale n. 2063 d.lla. 0.09.82

In merito alla suesposta descrizione catastale dei beni, come risultante dai più aggiornati dati disponibili in atti del N.C.F.U. e del N.C.T., le parti convengono che in ogni caso l'odierna parte acquirente resti autorizzata a procedere a propria totale cura e spese ed anche unilateralmente ad ogni istanza, dichiarazione, frazionamento, denuncia di cambiamento, nuovo accatastamento, atto di identificazione catastale e tutto quant'altro necessario, sollevando da ogni responsabilità al riguardo i competenti organi ed uffici.

Art. 3)

Dichiarano le parti che il prezzo è convenuto in Lire 550.000.000 (cinquecentocinquantamillioni) e la parte venditrice dichiara di averlo riscosso per intero dalla parte acquirente, alla quale, con la firma del presente atto rilascia quietanza di saldo con rinuncia ad ogni ipoteca legale.

Il prezzo come sopra dichiarato è diviso tra usufrutto e nuda proprietà in proporzione al valore dell'usufrutto calcolato in base ai coefficienti di cui alla tabella allegata al Testo Unico sull'Imposta di Registro.

ART. 4)

La compravendita segue a corpo nello stato attuale dei beni, ben noto alle parti, con ogni inerente diritto, azione e ragione, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non, e con l'immediata immissione nel possesso.

La parte venditrice espressamente assume le garanzie di legge dichiarando che i beni venduti sono di sua assoluta ed esclusiva proprietà e che sono liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vincoli e da diritti reali spettanti a terzi.

Con la sua sottoscrizione, il presente atto produce ogni effetto reale ed obbligatorio.

In particolare la parte venditrice garantisce e la parte acquirente prende atto che l'intero mappale 2065 nella consistenza sopra indicata non è ricompreso, nemmeno in parte, all'interno del Demanio dello Stato in quanto il frazionamento dell'originario mappale 873, per il quale la linea di demarcazione demaniale era in origine incerta, è stato effettuato in conformità a quanto accertato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1692 del 20 maggio 1997, passata in giudicato;

Più precisamente le parti danno atto che con la citata sentenza è stato definitivamente accertato il confine demaniale secondo la linea di demarcazione ricostruita dal C.T.U. geom. Mario Nadali e che tale linea per l'originario mappale 873 corrisponde alla linea di confine tra gli attuali mappali 2063 (Demanio Marittimo) e mappale 2064 (oggetto della vendita e unito al mappale 2065) quale risulta dall'allegato elaborato grafico.





La parte venditrice, per quanto possa occorrere e rinunciando ad ogni eventuale diritto acquisito, espressamente autorizza il rilascio e/o la nuova intestazione a nome dell' odierna parte acquirente di ogni concessione avente ad oggetto l' utilizzazione dell' area demaniale di cui al mappale 2063 (ex 873/A).

Trattasi di terreno demaniale, che non costituisce evidentemente oggetto di vendita, sul quale è stata edificata una piscina e del quale la medesima venditrice ha da tempo il godimento precario.

ART.5)

L'oggetto del presente atto è pervenuto, allo stato di nudo terreno, alla parte venditrice in forza dei seguenti titoli:

- atto di compravendita in data 3 agosto 1959 n. 2823 di repertorio notaio dott. Cipolla, registrato a Latisana il 17 agosto 1959 al n. 316 e trascritto a Venezia il 10 ottobre 1959 ai numeri 10662/8911;
- atto di compravendita di data 15 giugno 1961 n. 78.208 di repertorio notaio Crivellari, registrato a Padova il 3 luglio 1961 al n.ro 65 e trascritto a Venezia il 12 luglio 1961 ai n.ri 8243/6828.

ART.6)

Ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni la parte alienante previo mio richiamo sulle conseguenze disposte dalla legge per il caso di false attestazioni, dichiara che la costruzione del fabbricato in oggetto è iniziata in epoca anteriore al 1° settembre 1967.

Dichiara in particolare la medesima parte venditrice che:

- il fabbricato è stato edificato in forza di nullaosta n. 646 del giorno 8 aprile 1959 rilasciato dal Comune di San Michele al Tagliamento;
- i lavori venivano iniziati il 15 aprile 1959 ed ultimati il 14 luglio 1960;
- l'autorizzazione di abitabilità è stata rilasciata in data 16 settembre 1960 n. 703
- in data 15 marzo 1973 è stata rilasciata licenza edilizia n.5637 prot. 3912 per la realizzazione di un porticato e modifiche interne;
- in data 29 marzo 1986 è stata presentata domanda di sanatoria n. 7616 di Prot; la relativa oblazione è stata interamente pagata con versamenti di lire 1.550.000 e di lire 3.045.000 effettuati, rispettivamente, in data 28 marzo 1986 presso l'Ufficio Postale di Limena (Pd) con bollettino n. 166 e in data 6 novembre 1999 presso l'Ufficio Postale di Padova con bollettino n. 413;
- non sono state affettuate altre opere che richiedessero il rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni edilizie;
- non vi sono stati procedimenti di cui all'art. 41 della medesima Legge n. 47 citata;

Relativamente alla citata domanda di sanatoria la parte

Contro

venditrice dichiara inoltre che:

- detta domanda non ha ancora ottenuto formale definizione con il rilascio della concessione a sanatoria;
- in data 3 ottobre 1994 il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Venezia ha rilasciato il decreto n. 398/C ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 con parere favorevole in ordine al vincolo ambientale;
- in data 18 luglio 1994 protocollo n. 4195 la Regione Veneto Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana- Servizio Forestale di Treviso ha rilasciato parere favorevole con riferimento ai vincoli tecnico-forestali ed idro-geologici;
- gli estremi della domanda stessa e dei versamenti effettuati vengono quindi indicati anche per quanto attiene all'eventuale formatosi silenzio-assenso essendo decorsi i termini di legge;

La parte alienante assume a proprio esclusivo carico ogni onere e spesa inerente a tale domanda di sanatoria sino a totale definizione della stessa.

ART.7)

Il procuratore, previo mio richiamo sulle conseguenze disposte per il caso di false attestazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile in oggetto è stato dichiarato dalla venditrice nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto.

ART.8)

La parte obbligata presenta la dichiarazione INVIM.  
Le Parti si dispensano dalla lettura di ogni allegato.  
Le spese e conseguenti sono a carico dei signori [redacted]

Richiesto lo notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di quattro intere facciate e sino qui della presente quinta di due fogli.

Firmati: [redacted]

(L.S.)







# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**TITOLO VI CLASSE 3**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**  
**CERTIFICATO N°002**

**MARCA DA BOLLO**  
**N°ID 01200174687233 DEL 18/08/2021**

San Michele al Tagliamento, 13 gennaio 2022

**OGGETTO: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Vista** la richiesta della ditta **Antonio Taiarol, REP\_PROV\_VE/VE-SUPRO/ 0010299 del 12/01/2022, Pratica n° TRLNTN64L14G888E-06012022-1757;**

**Visto** l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le risultanze effettuate dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata;

## **CERTIFICA**

**Che** l'area catastalmente individuata al **folio 48 mappale 2065** del Comune Censuario di San Michele al Tagliamento ricade in zona che il vigente P.R.G. classifica parte "**Zone per la residenza turistiche esistenti e di completamento - tipo 2**" e parte "**Parco naturale costiero**" del "Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione" adottato con delibera di Giunta Comunale n. 373 in data 14.05.1996, approvato con deliberazione del Consiglio n. 130 in data 18.10.1996; Variante adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 in data 18.04.2001 ed approvata con deliberazione di Consiglio n. 56 in data 09.07.2001. Il piano è stato prorogato con delibera C.C. n.47 del 17/05/2005 fino al 23/05/2010.

### **N.T.A. del P.R.G. di Bibione**

#### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG DI BIBIONE**

#### **Art. 5.3 Zone per la residenza turistica esistenti di completamento tipo 2**

Limitatamente ai lotti ineditati si applicano le seguenti prescrizioni:

indice massimo di fabbricabilità	mc/mq.1.00
indice massimo di copertura fondiaria (40% per i lotti ineditati di Bibione Pineda)	33%
altezza massima (n. 3 piani fuori terra per i lotti ineditati di Bibione Pineta)	piani fuori terra n° 3
numero dei piani	n° 2 oltre lo scantinato
eventuale distanza dai confini di proprietà	ml.6.00 minimo

Distacco minimo dal filo strada qualora il Dirigente, sentita la C.E., non prescriva un particolare allineamento con le costruzioni preesistenti, valgono le prescrizioni della tabella D.C.S.

Le aree libere dall'edificazione devono essere sistemate a verde e pavimentate nelle parti di percorso pedonale o meccanico.

Gli eventuali adeguamenti volumetrici all'indice di edificabilità nei lotti già edificati, a garanzia del risultato compositivo, si realizzano con il principio del comparto edificatorio di cui all' art.5.4.

#### **5.4 - Nelle zone 5.2.e 5.3 sono inoltre ammessi:**

Sugli edifici esistenti interventi di cui alle lettere "a"- "b"- "c"- "d"- dell'art.31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457;

Comparti edificatori ai sensi dell'art.18 della L.R. 27.06.1985 n.61 interessanti l'intero isolato o parte di esso, a garanzia del risultato compositivo, con conferma della volumetria esistente su ciascun lotto già edificato,

oltre agli indici fissati in 5.2 e 5.3 e di quella derivante, sui lotti ineditati e sui lotti edificati con indice inferiore a quelli fissati in 5.2 e 5.3, dall' applicazione dell' indice di fabbricabilità fissato in 5.2 e 5.3.

A garanzia del risultato compositivo sui lotti edificati ed ineditati, dovranno essere rispettati i limiti stereometrici di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3.

L' applicazione di quanto previsto in 5.2, 5.3 e 5.4 non si estende ad ambiti territoriali già interessati da strumenti urbanistici attuativi, ancorché scaduti, limitatamente alla possibilità di realizzare nuove volumetrie attraverso la strumentazione urbanistica dei comparti.

Limitatamente alle abitazioni stabili esistenti il Sindaco su parere conforme della C.E. può concedere per gli edifici per i quali viene accertata una effettiva carenza igienico-sanitaria un ampliamento di volume in deroga all'indice di edificabilità fondiaria.

La carenza igienico sanitaria di un' unità abitativa sussiste sia qualora i locali che la compongono non abbiano i requisiti di altezza e/o superficie minima dettati dal D.M. 5 luglio 1975, sia qualora, a prescindere dal possesso o meno di tali requisiti, ogni abitante insediato o insediabile non disponga di almeno 25 mq. di superficie netta abitabile in analogia con quanto disposto dall' art. 3 comma 3, del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Per superficie netta abitabile è da intendersi la somma delle superficie di tutti i vani dell' unità abitativa misurate al perimetro interno, compresi i vani accessori. Tale facoltà è riservata alle sole abitazioni stabili esistenti cioè quelle di cui sia dimostrabile il possesso della residenza in modo continuativo da parte dei componenti della famiglia del richiedente nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, fatte salve le domande già presentate al momento dell' adozione della presente variante.

Tale ampliamento può essere concesso una sola volta nei limiti di cui alla seguente tabella:

Volume esistente	aumenti max	Volume tot. Max
fino a mc. 400	50%	mc. 600
da mc.401 a mc.500	40%	mc. 700
da mc.501 a mc.550	30%	mc. 715
da mc.551 a mc.600	20%	mc. 720
oltre mc.600	10%	

L' ampliamento dovrà avvenire nel rispetto delle norme di zona relative ai distacchi ed altezze.

## **N.T.A. del P. P. Arenile approvato con D.C.C. 130/1996**

### **Art. 7 Parco naturale costiero**

Questa zona comprende le aree della pineta esistente, degli alberi di altra varietà e del sottobosco.

Le aree della pineta esistente dovranno essere sottoposte a rigorosa tutela per il mantenimento delle qualità e delle dimensioni oggi esistenti per il naturale accrescimento.

Per le aree indicate dal P.P. caratterizzate dalla presenza di alberi di altra varietà sarà predisposto un progetto di ripristino e restauro ambientale nel quale saranno definiti gli interventi di rimboschimento con le essenze da impiegare, quelli di diradamento e di sostituzione secondo un programma da attuare per fasi.

All' interno della zona non è consentita alcuna nuova opera artificiale fuori terra, anche di modifica dell'assetto morfologico esistente.

Sono consentiti percorsi pedonali o ciclabili che, in ogni caso, dovranno essere tracciati nella salvaguardia totale delle presenze arboree.

Le attrezzature esistenti (edilizie o di sistemazione a terra, quali chioschi, spogliatoi depositi, etc. o piscine, campi di gioco, etc.) saranno conservate e soggette solo ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ogni intervento sul patrimonio dendrologico deve conseguire il nulla-osta dell'Amministrazione Forestale.



**Con deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 30/11/2020 è stata adottata la variante n.7 al piano degli interventi (variante di carattere generale che interessa l'intero territorio comunale), conseguentemente valgono le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e s.m.i.; Con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 29/06/2021 è stata adottata la modifica all'art. 55 delle norme tecniche operative.**

**Che l'area catastalmente individuata al foglio 48 mappale 2065 ricade in zona che il piano degli interventi adottato classifica "D3.1.4" (art. 36) e parte "F3 - Ambito del parco litoraneo" (art. 48);**

#### **Art. 10. Le penalità ai fini edificatori**

1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere infrastrutturali, il PI recepisce la classificazione dei terreni del territorio Comunale secondo le due classi relative alla compatibilità geologica:

- Classe di compatibilità II: terreni idonei a condizione;
- Classe di compatibilità III: terreni non idonei;

2. Gli interventi entro la classe di compatibilità II – terreni idonei a condizione di tipo a), b), c), d), e) ed f) sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, delle Norme di Attuazione del PAT.

3. Entro gli ambiti classificati come classe di compatibilità III – terreni non idonei, è preclusa l'edificazione. È ammessa a realizzazione di reti infrastrutturali, servizi pubblici, parcheggi e opere di arredo solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti, con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezza degli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico. Sono altresì consentiti gli interventi per la riduzione del rischio e le opere idrauliche di salvaguardia e di disinquinamento della risorsa idrica.

#### **Art. 16. Paleovalvei, allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali**

1. Negli elaborati grafici di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati i paleovalvei e gli allineamenti di dune e paleodune naturali e artificiali, in conformità alle N di A del PAT, di cui è prescritta la conservazione. In particolare non è consentito l'abbassamento, la rimozione o l'interruzione dei residui dunali esistenti.

2. All'interno delle aree appartenenti al sistema insediativo comprendente gli ambiti di urbanizzazione consolidata e gli areali di trasformazione previsti dal PAT, come individuati negli elaborati grafici di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, gli interventi ammessi devono essere corredati da idonea relazione geologica che valuti l'incidenza dell'intervento medesimo sui residui dunali esistenti e indichi le modalità di conservazione, consolidamento e stabilizzazione, anche mediante idonei impianti vegetazionali. All'esterno delle aree appartenenti al sistema insediativo non sono consentiti interventi di nuova costruzione che interessino paleovalvei, dune e paleodune.

#### **Art. 20. Tutela del paesaggio**

1. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti vincoli paesaggistici:

a) Immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004:

- Villa Mocenigo, ora Ivancich-Biaggini con vasto parco-annessi e connessi – DM09/04/1960 e DM 12/11/1984.
- Viale prospettico di pioppi cipressini di Villa Mocenigo ora Ivancich-Biaggini.
- Villa de Buoi – DM 07/08/2009.
- Gli immobili comprendenti i resti di una villa romana – «Villa marittima» – DM 12/03/1994.

b) Immobili con più di 70 anni ai sensi delle modifiche all'art.10 del D.lgs. 42/2004, introdotte dalla Legge 106/2011 art.4 comma 1 lettera r):

- Villa de Buoi (bene già soggetto a vincolo – DM 07/08/2009).
- Cimitero di Villanova.
- Chiesetta San Tommaso.
- Chiesa Villanova.
- Ex scuole elementari Malafesta.
- Chiesa di Malafesta – Oratorio S. Antonio.
- Chiesa SS. Bellino e Mauretto.
- Cimitero di San Giorgio al Tagliamento.
- Chiesa S. Giorgio.
- Chiesetta Santa Sabbata.
- Cimitero San Michele con chiesetta Dell'Agolina.
- Oratorio S. Filippo Neri.

- Chiesa di San Nicolò Vescovo.
- Chiesa di Bevazzana.
- Chiesa di Baseleghe.

c) Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004.

Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 42/2004, che comprendono le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

d) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004: Zona della foce del Tagliamento;

e) Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004:

- Territori costieri. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori costieri e lacuali, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettere a) e b).

- Corsi d'acqua. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, e il corrispondente elenco degli idronimi: 27109 - Cao Mozzo (Taglio); 27110 - Rio Lugugnana; 27113 - Fiume Tagliamento; 27116 - Roggia di Villanova. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

- Territori coperti da foreste e da boschi. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati i territori coperti da foreste e da boschi, vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), nonché ai sensi della L.r. 52/78: Aree boscate site all'interno degli argini del Fiume Tagliamento, Aree boscate nell'ambito della Foce Tagliamento, Aree boscate nelle Valli di Bibione, Pineta di Bibione.

Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. È vietata qualsiasi riduzione di superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 15 della L.r. 52/78.

f) Ville Venete. Negli elaborati grafici di progetto sono individuate le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.r. 11/2004 la cui disciplina di tutela è definita dai gradi di protezione attribuiti, di cui al successivo Art. 21:

- Villa De Buoi - Irvv 00001820.

- Villa Braida - Irvv 00001821.

- Barchesse di villa Mocenigo-Ivancich Biaggini - Irvv 00001824.

2. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela del paesaggio:

a) Contesti figurativi: Costituiscono le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche e dei beni tutelati, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative delle diverse tipologie di paesaggio meritevoli di tutela e protezione. Sono vietati tutti gli interventi che possono alterare la percezione delle eccellenze paesaggistiche esistenti.

b) Coni visuali: è prescritta la conservazione dei singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla rimozione degli elementi incongrui e di disturbo percettivo e d'integrazione con la struttura sintattica della vista secondo il principio della limitazione delle interferenze visive.

c) Filari e viali alberati. Sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere l'integrità dei filari e dei viali alberati; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli.

Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità; in tal caso gli esemplari arborei devono essere sostituiti con altri della stessa specie, previa verifica dell'idoneità della specie medesima. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

d) Grandi alberi. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità. In particolare, nel caso delle formazioni vegetali di valore storico-culturale, queste, in caso di abbattimento, devono essere sostituite con altre della stessa specie. In caso d'interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

e) Pertinenze scoperte da tutelare. Entro le aree classificate come pertinenze scoperte da tutelare è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a



ml. 2,50 e di superficie lorda non superiore a mq 5 e serre non industriali con superficie coperta non superiore al 3% dell'area destinata a verde privato vincolato, con un massimo di mq 150. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo e arbustivo. È ammessa la demolizione e ricostruzione con ricomposizione dei volumi accessori e delle superfetazioni legittime in posizione diversa.

f) Edifici di valore storico testimoniale. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono individuati gli edifici di valore storico-testimoniale. Gli interventi sugli edifici di valore storico-testimoniale dovranno essere conformi alle destinazioni d'uso e ai gradi di protezione assegnati negli elaborati grafici di progetto, come definiti nel successivo Art. 21.

g) Manufatti dell'archeologia industriale: È prescritta conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni, costituenti un rapporto organico, dei manufatti nonché la conservazione dei singoli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, onde salvaguardare valori tipologici e strutturali dei manufatti medesimi.

h) Siti archeologici:

Codice Carta Archeologica del Veneto	Località	Descrizione
1	Malafesta	Materiale sporadico
2	Baseleghe	Resti di villa romana

Ai fini di tutela delle aree a rischio archeologico, nelle quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti e aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza. Si richiama la normativa in merito all'obbligo di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in caso di Lavori Pubblici o equiparati e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs 42/2004 in relazione ai rinvenimenti fortuiti.

3. Pertinenze delle strutture ricettive alberghiere. In conformità all'art. 12, comma 4 delle N. di A. del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle *pertinenze delle strutture ricettive alberghiere* che comprendono le strutture ed attrezzature alberghiere e le loro pertinenze fondiari, localizzate nell'ambito territoriale di Bibione, classificate dal PAT come invariante di natura architettonica e ambientale, al fine di contrastare i processi di dismissione e cambio di destinazione d'uso che comportano l'impovertimento del tessuto produttivo, edilizio e sociale della costa turistica, riducendo l'attività di manutenzione degli spazi e del territorio, col degrado complessivo dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio architettonico. Entro gli ambiti delle attrezzature e strutture alberghiere e loro pertinenze fondiari sono ammesse unicamente le *Strutture ricettive alberghiere*, come definite e disciplinate dall'art. 24 della LR 14 giugno 2013 n. 11 e successive modificazioni.

4. Aree attrezzate per le strutture ricettive. In conformità all'art. 15, comma 18 delle N. di A. del PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle *Aree attrezzate per le strutture ricettive* entro le quali è ammessa la localizzazione di strutture e funzioni ricreative sportive di servizio alle strutture ricettive e all'arenile e di parcheggi esclusivamente interrati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001. Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, fatta salva la possibilità di realizzare garage interrati a servizio delle strutture ricettive esistenti nei limiti del 40% della superficie del lotto, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00;

Distanza minima dalle strade = ml 5,00.

b) È ammessa la realizzazione di dehors in conformità alle disposizioni contenute nel “*Regolamento Dehors ed altre installazioni esterne*”.

c) Almeno il 50% della superficie deve essere sistemata a verde non deve essere impermeabilizzata.

## Art. 22. Tutela dell'ambiente

1. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti vincoli ambientali:

a) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3276. Vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo.

b) Siti di Interesse Comunitario. Negli elaborati grafici del PI sono individuati i perimetri dei Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: «Laguna di Caorle – foce del Tagliamento», «Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe». I SIC sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle

direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona SIC. Per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale dovrà essere verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. c) Zone di Protezione Speciale. Negli elaborati grafici del PI sono individuati i perimetri delle seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale:

«Foce del Tagliamento» e «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di Bibione». Le ZPS sono individuate ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Piani, progetti e interventi devono salvaguardare le emergenze floro-faunistiche e gli habitat che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona ZPS. Per ogni piano, progetto e intervento sul territorio comunale dovrà essere verificata la procedura per la valutazione di incidenza secondo quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. In conformità al PAT negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i seguenti ambiti di tutela dell'ambiente:

a) Aree nucleo. Aree appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dagli habitat compresi nei siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.

b) Biotopi. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dalle aree boscate comprese entro gli ambiti dei biotopi. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

Entro l'ambito del Piano Particolareggiato dell'arenile è ammessa la localizzazione di attività ricreative e sportive di servizio all'arenile.

c) Zone di tutela relative all'idrografia principale. All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione in conformità al PAT è individuata una zona di tutela relativa all'idrografia principale, ai sensi del comma 1 dell'art. 41 LR 11/2004, per una profondità di

- **ml. 100** dal limite demaniale del fiume Tagliamento;

- **ml. 50** dal limite demaniale dei seguenti corsi d'acqua: Cao Mozzo (Taglio), Rio Lugugnana, Roggia di Villanova;

- **ml. 30** dal limite demaniale di tutti i seguenti canali: Canale di arrivo Impianto Nuovo VI Bacino, di Macchina Imp San Mauro, di Raccordo, Fanghetto, di Scarico VI Bacino, Fossadello, Gorizia, Gradisca, Loregolo, Lugugnana, Lugugnana Abbandonato, Lugugnana Vecchia tr. 3, Lugugnana Vecchia tr. 4, Monfalcone, Principale, Principale Terreni Alti, Quarto, Reganazzo, Ricostruzione, San Filippo, Stroili, Taglio, Trasversale Quinto, Trieste, Vallesina, Zumelle.

Per gli edifici esistenti entro le zone di tutela relative all'idrografia principale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904. Gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del nuovo edificio rispetto all'allineamento del fronte degli edifici limitrofi esistenti verso l'origine del vincolo: i nuovi edifici dovranno in ogni caso rispettare una distanza minima di ml. 50,00 dal limite demaniale del Fiume Tagliamento, Cao Mozzo (Taglio), Rio Lugugnana, Roggia di Villanova, e ml 30,00 per i restanti canali. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello jus ædificandi corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione ai sensi del precedente Art. 9.

### **Art. 23. Fasce di rispetto**

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

a) Fasce di rispetto stradali. Sono individuate all'esterno dei centri edificati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione nella misura indicata dall'art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147. All'interno dei centri abitati le fasce di rispetto stradale individuate negli elaborati di progetto di cui al primo comma, lettera g) del precedente Art. 1 definiscono la distanza minima dalla strada da rispettare negli interventi nuova costruzione.

- b) Fasce di rispetto ferroviarie: per una profondità di ml. 30 dai binari, ai sensi del DPR 753/1980.
- c) Fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di ml. 200; eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla base del parere dell'ULSS competente per territorio.
- d) Fasce di rispetto dai depuratori: per una profondità di ml 100 dagli impianti di depurazione, ai sensi della D. 4 febbraio 1977, GU 21/02/1977.
- e) Fasce di rispetto dagli elettrodotti. Le fasce di rispetto dagli elettrodotti sono individuate in conformità alla metodologia di calcolo definita dal Decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- f) Fasce di rispetto dai metanodotti: per una profondità di ml. 10 a partire dall'asse della condotta.
- g) Fasce di servitù idraulica.
2. All'interno delle fasce di rispetto stradali di cui al comma 1 lettera a) fuori dal centro abitato sono ammessi i soli interventi consentiti dagli articoli 16 e 17 del Codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, nonché la realizzazione delle pertinenze stradali, ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e art. 60-63 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). In particolare, fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, per le costruzioni ubicate nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Le distanze tra gli accessi ai fondi privati non possono essere inferiori per le strade provinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500. Nelle fasce di rispetto stradale comprese entro i centri abitati gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento, qualora ammessi dalla disciplina di zona, non devono sopravanzare rispetto all'origine del vincolo.
3. Nelle fasce di rispetto ferroviarie si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980.
4. Nelle fasce di rispetto dai cimiteri di cui al comma 1 lettera c), fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-testimoniale di cui al testimoniale tutelati con specifici gradi di protezione di cui al precedente Art. 21, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934.
5. Nelle aree di cui al comma 1 lettera c), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
6. Nelle fasce di rispetto dai depuratori, non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai depuratori ed agli impianti tecnologici pubblici. È consentito l'insediamento di aree a parco o a verde pubblico o a uso pubblico, con relative opere edilizie minori relative ad accessi, percorsi e vani tecnici.
7. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata negli elaborati grafici del PI relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.
8. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).
9. Nelle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Tutti gli interventi all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 metri, lateralmente ai corsi d'acqua pubblici o in gestione al Consorzio di Bonifica, sono sottoposto alla valutazione del Consorzio di Bonifica competente.
10. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
11. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati grafici del PI hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di un vincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenza normativa.



12. È ammessa la trasformazione in credito edilizio dello *jus ædificandi* corrispondente agli edifici o alle loro superfetazioni oggetto di demolizione senza ricostruzione localizzati entro le fasce di rispetto, ai sensi del precedente Art. 9.

### **Art. 32. Norme comuni per le zone "D3.1"**

1. Entro le zone D3.1.1, D3.1.2, D3.1.3, D3.1.4, con le limitazioni di cui ai successivi Art. 33 - Art. 36, sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- a) Residenziale;
- b) Strutture ricettive alberghiere;
- c) Strutture ricettive complementari;
- d) Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1:500 mq;
- e) Attività direzionali;
- f) Attività artigianale artistica e di servizio;
- g) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- h) Attività per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative;
- i) Attività di gioco soggette alle disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati di cui all'art. 54 della LR n. 30 del 30 dicembre 2016 e s.m.i.
- j) Servizi e attività di interesse comune, opere di urbanizzazione secondaria in genere.

2. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1 sono riportati i perimetri delle strutture ed attrezzature alberghiere e le loro pertinenze fondiariale in cui si applica la disciplina di cui al precedente Art. 19 comma 3.

3. Nelle superfici fondiariale vincolate con apposita convenzione a "case-albergo" è ammessa esclusivamente la destinazione d'uso a Residenza Turistico Alberghiera, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della LR 11/2013; in alternativa sono ammesse tutte le destinazioni di zona previo atto di svincolo approvato con delibera di consiglio comunale e corresponsione del contributo straordinario, ai sensi dell'art 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, come modificato dalla L. 11 novembre 2014, n. 16.

4. Nelle ZTO D3.1.1, D3.1.2, D3.1.3, D3.1.4 di cui ai successivi articoli 33-36, in aggiunta agli indici di edificabilità previsti per le singole zone, è ammessa la realizzazione dei seguenti superfici accessorie:

- a) autorimesse o posti auto coperti a servizio delle unità abitative nella misura di un mq di Superficie Accessoria per ogni dieci mc di Volume Totale fino ad un massimo di 18 mq di Superficie Accessoria per unità abitativa; oltre sono computate come SA per la parte eccedente.
- b) Terrazze, logge e ballatoi nella misura massima del 20% della Superficie Utile, oltre sono computate come Superficie Accessoria per la parte eccedente.

### **Art. 36. Zone "D3.1.4"**

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente alle strutture ricettive in ambiti di urbanizzazione consolidata a densità bassa con tipologie edilizie estensive.

2. Tipi di intervento ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, ampliamento in conformità alle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019 e nuova costruzione nel rispetto della disciplina di cui ai commi successivi.

3. È sempre ammessa la saturazione dei seguenti indici di edificabilità fondiaria, nel rispetto della seguente disciplina urbanistica di zona:

*Indice di edificabilità fondiaria primario* = **0,167** mq/mq di SC. Qualora il soggetto attuatore si impegni con atto unilaterale d'obbligo a realizzare in classe energetica A4 gli edifici oggetto di nuova costruzione o demolizione con ricostruzione è riconosciuto al medesimo un mq di *jus ædificandi* aggiuntivo per ogni mq di intervento, fino ad un massimo di **0,167** mq/mq di SC aggiuntivi, non cumulabili con gli interventi di ampliamento di cui agli art. 6 e 7 della LR 14/2019.

*Indice di edificabilità fondiaria perequato* = **0,167** mq/mq di SC, con utilizzo del credito edilizio di cui al precedente Art. 9.

*Indice di copertura massimo* = 30%

*Superficie del lotto minimo* = mq 400

*Altezza massima dei fabbricati* = ml. 6.

*Raggio minimo (rispetto a edifici di altra proprietà)* = ml. 6,00

*Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti* = ml. 10,00

*Distanza minima dai confini del lotto* = ml. 5,00. È ammessa la costruzione a confine in caso edificazione preesistente non finestrata già legittimata a confine (in tal caso la nuova costruzione non dovrà sopraelevarsi rispetto all'esistente, né svilupparsi oltre i limiti planimetrici dell'edificato già esistente a confine); negli altri casi sono ammesse distanze inferiori o a confine con il consenso notarile del confinante registrato e trascritto.  
*Distanza minima dalle strade:* all'interno del centro abitato, laddove non vi sia una specifica fascia di rispetto indicata negli elaborati cartografici del PI, le distanze minime dalle strade sono le seguenti:

- Strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml 5,00;
- Strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 = ml. 7,50;

Strade di larghezza superiore a ml. 15 = ml. 10,00.

4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

#### **Art. 48. Zone F**

1. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ai sensi del DM 1444/1968 art. 2, come integrato dall'art. 31 della LR 11/2004. In relazione alla loro destinazione sono suddivise in:

- F1.1 - Ambito naturale del parco di Vallesina;
- F1.2 - Ambito naturale del parco di Valgrande;
- F1.3 - Ambito naturale del parco di Foce Tagliamento;
- F2 - Attrezzature sportive e ricreative;
- F3 - Ambito del parco litoraneo;
- F4 - Ambito del Campus;
- F5 - Ambito deposito di sabbia.

2. Le sottozone F1 sono destinate alla realizzazione di parchi naturali in cui è prescritta la conservazione degli habitat prioritari delle aree nucleo, assicurando la tutela delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche, promuovendone la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche e ricreative mediante adeguate forme di gestione.

3. Ciascuna delle sottozone F1 di cui al precedente comma 1 costituisce "ambito naturale" ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Allegato C alla Dgr n. 128 del 7 febbraio 2018 - Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, che regoli l'accessibilità pubblica ai percorsi di visitazione naturalistica e alla fruizione dei beni paesaggistici, archeologici ed ambientali, assicurando che l'affluenza e la permanenza dei visitatori non arrechi danno, disturbo o alterazione all'habitat vegetazionale e faunistico.

4. Entro le sottozone F1 per gli edifici soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi previsti nel grado di protezione assegnato, per quelli non soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente Art. 45 comma 16.

5. Entro le sottozone F2 è ammessa la localizzazione di attività sportive e ricreative. Per gli edifici soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi previsti nel grado di protezione assegnato, per quelli non soggetti a grado di protezione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al successivo Art. 49 comma 7. Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, con i contenuti di cui al successivo Art. 49 comma 8 lettera B).

6. Entro le sottozone F3, costituenti l'ambito del parco litoraneo, è prescritta la tutela dei biotopi e dei residui dunali esistenti mediante interventi di conservazione, consolidamento e stabilizzazione mediante idonei impianti vegetazionali. È ammessa la localizzazione di attività ricreative e sportive di servizio all'arenile e di strutture a supporto della balneazione in misura non superiore al 10% della superficie territoriale di intervento e un *Indice di fabbricabilità territoriale massimo* di 0,0015 mq/mq di SC nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al successivo Art. 49 comma 7.

7. Entro le sottozone F4 è ammessa la realizzazione di strutture e servizi per l'istruzione secondo i parametri di cui al successivo Art. 49 comma 6.

8. Entro le zone F5 sono ammesse le attività di accumulo temporaneo di biomasse spiaggiate rimosse dall'arenile e di deposito temporaneo della sabbia durante interventi di manutenzione e ripascimento della spiaggia.

9. Le zone F possono essere attuate da soggetti pubblici o privati; qualora gli interventi siano attuati da soggetti privati, gli interventi medesimi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il comune, approvata dal consiglio comunale, con i contenuti di cui al successivo Art. 49 comma 8 lettera B).

#### **Art. 54. Arenile ed aree concessionabili**

1. Il PI individua l'ambito dell'arenile soggetto a Piano Particolareggiato, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 47 della L.R. 4.11.2002, n. 33, con i contenuti di cui all'Allegato S/1 e con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii. Tale ambito comprende le aree demaniali marittime retrostanti l'arenile funzionali alla balneazione, nonché altre aree private morfologicamente appartenenti all'arenile medesimo.

2. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera g) del primo comma dell'Art. 1, è individuata la linea demaniale e la relativa fascia di 30 metri di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, propedeutica al raggiungimento delle intese con l'autorità marittima.

3. Nell'allegato 4 alle NTO sono individuate inoltre le aree demaniali marittime retrostanti l'arenile non funzionali alla balneazione ed assoggettate alla disciplina del Piano degli Interventi, ai sensi del comma 2, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33, che comprendono le concessioni demaniali esistenti e le nuove aree concessionabili dopo l'entrata in vigore del Piano degli Interventi, la cui esatta localizzazione e dimensione sarà determinata in sede di rilascio delle concessioni secondo le modalità di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

**Si rileva la presenza dei seguenti vincoli:**

- **Le penalità ai fini edificatori: Terreni idonei a condizione "C" (art. 10);**
- **Allineamento di dune e paleodune naturali e artificiali (art.16);**
- **Territori costieri (art.20);**
- **Aree di notevole interesse pubblico vincolate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004 (art.20);**
- **Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267/1923 (art.22);**
- **Siti di interesse comunitario ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004 (art.22);**
- **Zone di protezione speciale ai sensi del D.G.R. n° 2673/2004 (art. 22);**
- **Limite centri abitati (art. 23);**
- **Fascia di 30 m di cui all'art.55 del codice della navigazione (art. 54);**

**Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010, è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Venezia.**

**Con D.C.R. n. 62 del 30/06/2020 è stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.**

**Il Piano di Assetto del Territorio è divenuto efficace a far data 10 luglio 2016.**

Si rilascia la presente, costituita da n° 10 pagine, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio  
Arch. Barbara Gentilini

(Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini  
Il tecnico istruttore: P.i. Leonardo Glerean – tel. 0431 516141  
Estensore: ig

**Comune di San Michele al Tagliamento**  
Piazza Libertà, 2  
30028 San Michele al Tagliamento (VE)  
Tel. Centralino: 0431/516311  
Fax: 0431/516312  
Sito: [www.comunesanmichele.it](http://www.comunesanmichele.it)  
E – mail: [info@comunesanmichele.it](mailto:info@comunesanmichele.it)  
Certificata (PEC):  
[comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)

**Dati Fiscali Ente**  
C.F./P.IVA 00325190270  
Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT  
IBAN:IT71M0533636290000030134753

**Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata**  
Tel. 0431.516141  
Fax 0431 516312  
E-mail: [urbanistica@comunesanmichele.it](mailto:urbanistica@comunesanmichele.it)  
**Orario apertura al pubblico**  
Venerdì: previo appuntamento  
**Orario telefonate**  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 - 10.30



COMUNE DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
POLO TURISTICO DI BIBIONE





# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**TITOLO VI CLASSE 3**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

San Michele al Tagliamento, 15 marzo 2021

P.E.C.

**Geom. Taiarol Antonio**  
**Via Pastrengo, 11**  
**33074 Fontanafredda (PN)**  
[antonio.taiariol@geopec.it](mailto:antonio.taiariol@geopec.it)

## **OGGETTO: CERTIFICATO ASSENZA PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.**

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 16/02/2021 prot. 4675, relativa all'immobile censito al foglio 48 mappale 2065, con la presente si comunica che lo scrivente settore non rilascia detto certificato; Si invita pertanto la ditta in indirizzo, a prendere visione presso i nostri uffici della pratica in argomento.

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio  
Arch. Barbara Gentilini

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Responsabile del procedimento: Arch. Barbara Gentilini  
Il tecnico istruttore: P.i. Leonardo Glerean – tel. 0431 516141  
Estensore: Ig

**Comune di San Michele al Tagliamento**  
Piazza Libertà, 2  
30028 San Michele al Tagliamento (VE)  
Tel. Centralino: 0431/516311  
Fax: 0431/516312  
Sito: [www.comunesanmichele.it](http://www.comunesanmichele.it)  
E – mail: [info@comunesanmichele.it](mailto:info@comunesanmichele.it)  
Certificata (PEC):  
[comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)

**Dati Fiscali Ente**  
C.F./P.IVA 00325190270  
Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT  
IBAN: IT71M0533636290000030134753

**Servizio Urbanistica ed Edilizia privata**  
Tel. 0431.516141  
Fax 0431 516312  
E-mail: [urbanistica@comunesanmichele.it](mailto:urbanistica@comunesanmichele.it)

**Orario apertura al pubblico**  
Venerdì: previo appuntamento

**Orario telefonate**  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 - 10.30



COMUNE DI

COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO  
PROVINCIA DI VENEZIA

IL SINDACO

Premesso che con provvedimento in data [redacted]  
è stato approvato il progetto presentato dal Sig. [redacted]

relativa alla (1) [redacted] di una  
casa (2) civile abitazione in questo Comune, Via *Bovzelaghe*  
N. [redacted]

Considerato che mediante ispezione dell' (3) [redacted]

è stato accertato che la costruzione stessa è stata eseguita in conformità al  
progetto come sopra approvato; che i muri sono convenientemente prosciugati  
e che non sussistono altre cause di insalubrità.

Visto l'art. 221 del T. U. delle Leggi Sanitarie approvate con R. D. 27  
Luglio 1934, N. 1265;

A U T O R I Z Z A

l'abitazione di cui in premessa.

S. Michele al Tagli, il 16/9/36

IL SINDACO  
*[Signature]*

(1) Costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o modificazione.  
(2) Cilindrata o rurale.  
(3) Ufficiale Sanitario o ingegnere.

# COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

MATERIA  
da nota

Prot. N. 646

## NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

### IL SINDACO

Vista la domanda del sig. [redacted]

per essere autorizzato ad eseguire una QUOTA COSTRUZIONE ~~di~~ residenziale in questo Comune di superelevazione o ampliamento mappale N. 26/cl-cn-co in via Bibione Baseleghe

Foglio 48

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa:

Sentito il parere favorevole della Commissione edilizia in data 3 APR. 1959

Udito il riferimento del Tecnico comunale in data 3 APR. 1959

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario in data 3 APR. 1959

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali:

Visto il capo IV. del titolo II. della legge 17 agosto 1942. n. 1150:

Vista la denuncia relativa alle Imposte di Consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato:

Vista la legge comunale e provinciale:

Visto il C. C., libro III., proprietà edilizia:

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927. n. 530:

Preso atto che l'opera prevista viene a coprire una superficie di mq. [redacted] su un lotto di terreno della superficie di mq. [redacted]

Che, come risulta dai disegni presentati, sono progettati n. 1 appartamenti, rispettivamente di vani n. 7, accessori n. 6, altri vani n. [redacted]

Costruzione fabbricato per abitazione.

Concede il proprio

### NULLA OSTA

al Sig. [redacted] per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale (norme tecniche di buona costruzione rese obbligatorie con D. L. 22 novembre 1937. n. 2105 - le norme di legge di cui agli art. 63, 64, 65, 66 e 67 del R. D. L. 13 marzo 1927 e al T. U. leggi sanitarie R. D. 27 luglio 1934, n. 1265) in conformità al progetto presentato e secondo



decorosi ed atte alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate :

1. - Che siano saldi, ricercati rispettati i diritti di terzi ;

2. - Chi fabbrica non deve mai incombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbricate e deve assicurare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere ;

3. - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con usato lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici ;

4. - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo,

5. - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso.

6. - Gli assiti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e maniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero merito della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere ricollocata in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata ;

7. - Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la licenza di costruzione ;

8. - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico ;

9. - L'Ufficio comunale fa ricerca delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimato a tenore dei relativi regolamenti.



10. - L'autorizzazione per l'esecuzione e l'ineizio dei lavori di cui il presente nulla - osta è subordinato al conseguimento della licenza prefettizia, come prescritto dal D. L. 16 novembre 1909, n. 2229 per le costruzioni o parti di esse in conglomerato cementizio semplice o armato.

11. - A sensi dell'Art. 19 del Regol. di Polizia Edilizia, si avverte che dalla data interessata prima di iniziare qualsiasi lavoro, quale controllo dei prescritti allineamenti, punti di livello e fondazioni, dovrà essere chiesto il sopralluogo del Tecnico comunale e altrettanto dovrà essere fatta quando l'edificio è in via di ultimazione.






12-3-59	STUDIO ING. ANTONIO FERRI
DITTA	[REDACTED]
1449	PROGETTO DI UNA VILLA
1554	ABITAZIONE PRIVATA
2	PIANTA PRIMO PIANO
	SCALA 1:50








12-3-59		
DITTA [REDACTED]		
149	PROGETTO DI UNA VILLA	
ESEC.	BIBIONE PINEDA	
1	PLANIMETRIE	1:1000 1:500
[REDACTED]		



FOGLIO 48-mapp.26 cl-cn-co

SCALA 1:1000



PLANIMETRIA

SCALA 1:500



72-3-59		STUDIO INGEG ANZOLIN - FABRIS VIA DANTE 19 310374 TREV. XT.492	
DITTA [REDACTED]			
PROG. N° 149		PROGETTO DI UNA VILLA	
ESEC.		BIBIONE PINEDA	
PAG. N° 3	ELABORATI SEZIONI A-B-C-D	SCALA 1:50	
[REDACTED]			



DATA		STUDIO ING. ANZOLIN FABRIZ	
12-3-59		VIA DANTE 17 PADOVA TEL. 31492	
DITTA [REDACTED]			
MOG. N° 149		PROGETTO DI UNA VILLA	
TPO ESEC.		BIBIONE PINEDA	
NO. N°	ELABORATI	SCALA	
4	PROSPETTO SUD	1:50	
FILE [REDACTED]			




L. 12-3-59		STUDIO INGEG. ANZOLINI FABRIS VIA DANTE 12 - 40134 - TEL. 11492	
DITTA		[REDACTED]	
PROG. N. 149	PROGETTO DI UNA VILLA		
PRO ESEC.	BIBIONE PINEDA		
NUM. 5	ELABORAZ. PROSPETTO OVEST-EST	SCALA	1:50
PROSPETTO	[REDACTED]		






DATA <b>12-3-59</b>		STUDIO ING. ANZOLINI - FABRIZIO	
DITTA [REDACTED]			
INDICAZIONE N° <b>149</b>		<b>PROGETTO DI UNA VILLA</b>	
ESEC. <b>ESEC.</b>		<b>BIBIONE PINEDA</b>	
N° <b>6</b>		ELABORATI <b>PROSPETTO NORD</b>	SCALA <b>1:50</b>
[REDACTED]			



6. 14. 10 -  
1. 14. 10



SEZIONE A-B





SEZIONE C-D



SEZIONE C-D










PROSPETTO OVEST

1:50




PROSPETTO EST

1:50





1:50





PROSPETTO SUD 1:50





PROSPETTO NORD

1:50

# COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

Marca  
da bollo

Prot. N. 1567

## NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

### IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]

per essere autorizzato ad eseguire una <sup>nuova costruzione</sup> ~~XXXXXXXXXX~~ sopraelevazione o ampliamento non residenziale in questo Comune al mappale N. 26/01-00 in Via. Fig. 48 n. v. Baseleghe

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa ;

Sentito il parere favorevole della Commissione edilizia in data 25-6-1962 ;

Udito il riferimento del Tecnico comunale in data 25-6-1962 ;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario in data 25-6-1962 ;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela dellè strade comunali ;

Visto il capo IV. del titolo II. della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;

Vista la denuncia relativa alle Imposte di Consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato ;

Vista la legge comunale e provinciale ;

Visto il C. C., libro III., proprietà edilizia ;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 Aprile 1927, n. 530 ;

Preso atto che l'opera prevista viene a coprire una superficie di mq. .... su un lotto di terreno della superficie di mq. .... ;

Che, come risulta dai disegni presentati, sono progettati n. .... appartamenti, rispettivamente di vani n. ...., accessori n. ...., altri vani n. .... ;

Ampliamento di coperto n. Baseleghe

Concede il proprio

### NULLA OSTA

al Sig. Fest. Salvana  
per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale (norme tecniche di buona costruzione rese obbligatorie con D. l. 22 novembre 1937, n. 2105 - le norme di legge di cui agli art. 63, 64, 65, 66 e 67 del R. D. L. 13 marzo 1927 e il T. U. leggi sanitarie R. D. 27 luglio 1934, n. 1265) in conformita' al progetto presentato e secondo







Marca  
da bollo



Ufficio Tecnico Pratica N. <sup>5580</sup> 5580

N. 3912 di Prot.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
PROVINCIA DI VENEZIA

**Licenza di Costruzione per Lavori Edili**

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [redacted]  
per essere autorizzato a costruire un portico e modifiche interne  
in questo Comune al Mapp. N. 642-873 del foglio 48/B in Via Ontani - BIBIONE PINEDA

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Visto il riferimento del Tecnico Comunale in data 15.3.1973;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data N.R.;

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la denuncia relativa alle imposte di consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto il C. C., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 15.3.1973  
nonchè quello rilasciato dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia in data N.R.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il  
presente venne affisso all'albo di questo Comune  
del giorno 2.4. al giorno 16.4.1973  
San Michele al Tagliamento 17.11.1973

Concede

L I C E N Z A

al Sig. [redacted] per la esecuzione dei lavori  
di cui si tratta in conformità al progetto come sopra approvato, che si allega in duplice copia regolarmente  
vistati sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e di po-  
lizia stradale facendo assoluto divieto di apportare allo stesso modifiche, senza aver ottenuta la preventiva  
autorizzazione, da richiedersi mediante regolare domanda, corredata dei disegni di variante, e ciò per evitare  
le sanzioni previste dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

I lavori dovranno essere condotti seguendo le migliori regole d'arte perchè la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate :

- 1 - Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.
- 2 - Che il Comune resti indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione essere cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
- 3 - Che non siano mai ingombrate le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbricate, osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose ed evitati quanto è possibile, gli incommodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 4 - Che il luogo destinato all'opera sia chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 5 - Che per le eventuali occupazioni di aree stradali sia richiesta la speciale autorizzazione dell'Ufficio comunale. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6 - Che se nel corso di lavoro il costruttore incontrasse manufatti adibiti a servizio pubblico dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso all'Ufficio Tecnico Comunale per i provvedimenti del caso;
- 7 - Che gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure gli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario di pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo di avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 8 - Che la latrina dovrà essere provvista di vasca biologica indipendente da quella dell'acquaio che sarà pure a tenuta perfetta;
- 9 - Il Committente deve avvertire l'Ufficio Tecnico Comunale prima di dare inizio ai lavori di cui alla presente licenza per la verifica della superficie, delle distanze, dei confini delle quote (il tutto da farsi risultare da apposito verbale da firmarsi dalle parti):
  - == L'Ufficio comunale fa riserva delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
  - == Il Comune è arbitro di modificare o sopprimere vie o piazze senza che la persona cui viene rilasciata la presente licenza possa mai reclamare alcuna indennità;
  - == Il Committente e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di leggi e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;
- 10 - È fatto obbligo all'appaltatore dei lavori, o se condotti in economia, al committente, di presentare al Prefetto della provincia, denuncia per le opere di conglomerato cementizio, e ciò a norma dell'art. 4 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229;
- 11 - **A norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il Committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.**
  - == Le opere non iniziate entro sei mesi dalla notificazione della licenza e quelle iniziate ma rimaste sospese per oltre un anno non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova licenza.

Dalla Residenza Municipale, li

15 MAR 1973



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver consegnato oggi 29.3.73 un esemplare della presente licenza e dei disegni allegati a mani del Signor [redacted]

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE



ING. G. ANZOLIN

- VIA DERONET, 10 - TEL. 31.432 - PADOVA


PROT.	DITTA [REDACTED]	SCALA 1:50	TAVOLA 1	DISEGNATO	DATA 29-1-73
TPO	DENOMINAZIONE VILLA BIBIONE PINEDA			LUCIDATO	ACCREDITATO
OGGETTISTA <i>G. Anzolin</i>					

### PIANTA CON AMPLIAMENTO PORTICO

### DATI CATASTALI



S. MICHELE AL TAGLIAMENTO  
FOGLIO 48 B - MAPP. 642 - 873

SUPERFICE LOTTO M<sup>2</sup> 4200     R =  $\frac{1}{6}$   
 AREA COP. ESISTENTE M<sup>2</sup> 266 < 700  
 AREA PORTICO M<sup>2</sup> 51



10 11 2

Ufficio Tecnico



Comune di San Michele al Tagliamento  
Ufficio Tecnico

NULLA OSTA,  
In data 15.3.73 N. 379


Il Sindaco  
*G. Capodina*

PLANIMETRIA 1:1000




VIALE DELLE VIOLE



INGRESSO CA





VIA





VIALE DA

PASSAGGIO

H. 1.86

4.33

2.82

2.77

SOGGIORNO

CUCINA

3.00

PRANZO

PORTICO

SEDILE

5.10

5.10

+0.20

+0.20

1.80  
1.40

0.70  
2.40

0.75  
2.10

0.80  
2.40



0.80  
2.40

1.10  
2.40

2.25  
2.40

0.70  
2.10

0.90  
2.10





PASS

282

SOGGIORNO

PRANZO

277

183  
140

+0.20

080  
240

225  
240

110  
240

150  
240

PORTICO

5.10

+0.20

SEDILE

H=45

VEDI PARTICOLARE

5.10

Handwritten symbol: a triangle with a vertical line through it and an arrow pointing right.

0.30

6.16

0.10

5.25

0.10


3.35


0.10

350

4.33

2.20





PASS

282

SOGGIORNO

PRANZO

277

1.82  
1.40

+0.20

0.80  
2.40

2.25  
2.40

1.10  
2.40

H = 115

PORTICO

5.10

5.10

+0.20

SEDILE

PARTICOLARE

VEDI PAF

S.H.

0.30

6.16

0.10

5.25


3.50

4.33


2.20



PROSPETTO E SEZIONE SCALA 1:50  
AMPLIAMENTO PORTICO



PROGETTO  
DIREZIONE LAV.  
CALCOLI C.A.





10 11 2

RITORNO  
Ufficio Tecnico


Comune di San Michele al Tagliamento  
Ufficio Tecnico

NULLA OSTA,  
In data 15.3.73 N. 379  
Il Sindaco





*PROSPETTO SUD*




Comune di San Michele al Tagliamento  
Ufficio Tecnico

NULLA OSTA,  
In data 15.3.73 N. 379  
Il Sindaco



PROSP



PORTICO

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD



SEZIONE A-A'

PORTICO

IL SOTTOSCRITTO Messo Comunale di  
chiara di aver [redacted] della  
presente al Sig. [redacted]  
mediante consegna a mani di governante

LI 29 MAR 1973

IL MESSO COMUNALE



Bey



*D. Lucco*

MUNICIPIO DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO	
22 APR 2003	
Prot. N° <i>16280</i>	Al. N° <i>671</i>
Cat. .... Cl. ....	Fasc. ....


**VERI**  
 deve essere com.  
 inchiostro nero o L  
 rasioni, correzioni o L  
 zale e obbligatoria per i ca.  
 delle Pubbliche Amministra.  
 formazioni richieste vanno  
 e tecniche in ciascuna dell  
 nponere il bollentino.

AL SETTORE EDILIZIA PRIVATA  
 DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

**DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA**

ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. a della Legge. 23 DICEMBRE 1996 n° 662

**RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA n.° 812**

I sottoscritti  in qualità di proprietari di un fabbricato eretto sul terreno catastalmente contraddistinto dal fg.48 mappale 640,641,642,2064 (ex 873/B), sito in Bibione Pineda via degli Ontani angolo via delle Viole, con la presente

COMUNE DI S. MICHELE AL TAGL.TO  
 UFFICIO TECNICO

**COMUNICA**

Prot N° *2056* del *23 APR 2003*

ai sensi dell'art. 9 comma 7 lettera a della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, che saranno realizzate, nel sopra descritto fabbricato le opere di straordinaria manutenzione analiticamente descritte nella seguente relazione asseverata a firma del tecnico Ruzzene geom. Alessandro. I lavori di cui sopra saranno iniziati dopo venti giorni dalla data di protocollo della presente.

Bibione li, 17.04.2003



*05637/0/01*

*In pendenza atto 24/04/03*



L. N. PROI.

Comune di San Michele al  
Tagliamento  
INGRESSO - Prot. n° 0018943  
Data: 13/06/2014 - 10:26  
Class: 06.03  
Sett: DSUAT

TOT  
ALL  
11

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO  
PIAZZA LIBERA  
30028 S. MICHELE AL TAGLIAMENTO



PRATICA N. 09761/0/01

SCIA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

(ai sensi del comma 1 e 2 dell'art.22 del D.P.R.380/01 e succ. e art.49 L.122/10)

Dati  
richiedenti

Il/la sottoscritto/a [redacted]  
[redacted]  
fax e-mail in qualità di proprietaria

Dati  
immobile

Il/la sottoscritto/a nato/a il in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore  
della ditta C.F./P.IVA con sede in via n. a cap. tel fax e-mail

dell'immobile ubicato in via degli Ontani incrocio Via delle Viole n. piano  
 catasto terreni foglio mappale/i subalterno/i  
 catasto fabbricati foglio 48 mappale/i 2065 subalterno/i destinazione d'uso residenziale  
In Z.T.O. delle N.T.A. ovvero inserito nel Piano Attuativo PRG turistiche esistenti e di completamento  
tipo 2

DICHIARA/NO

Dichiarazioni

ai sensi dell'art.22-23 del D.P.R.380/01 e s.m.i. - art.49 della L.122/10, che saranno iniziati il giorno di  
prot. i seguenti lavori Opere interne  
relativi all'immobile sopra identificato, meglio descritti nell'allegata relazione asseverata ed elaborati  
grafici compiegati a firma di tecnico abilitato. A tal fine, consapevole/i delle responsabilità cui  
può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli  
artt.496 c.p. e art.76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha  
la decadenza dai benefici della presente, come previsto dall'art.11 comma 3 del D.P.R.403/98;  
a) che lo stato attuale dell'immobile così come rappresentato negli elaborati grafici allegati, risulta  
conforme a:  
 licenza/concessione edilizia/permesso di costruire n. del  
 D.I.A. O S.C.I.A. n. del  
 autorizzazione edilizia n. del  
 condono edilizio 47/85-724/94-326/03 n. del  
 PdiC a sanatoria n. 591/1 del 29/05/2014  
b) di essere informato/i che i lavori in oggetto possono avere inizio alla data della presentazione della  
SCIA; che la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data di presentazione  
(art.23 D.P.R.380/01 e s.m.i.) e che al termine delle lavorazioni dovrà essere presentata apposita

STUDIO ARCH. WALTER GALASSO

BIBIONE - 30020 (VE) - VIA STELLA POLARE N. 11 - c.f. GLS WTR 57H10 10400 - p.iva 02170820274 - Tel. 0431 439161

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - LOC. BIBIONE

PROGETTO: **OPERE INTERNE**  
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE

COMMITTENTE: [REDACTED]


OGGETTO: PLANIMETRIA PIANTE AUTORIZZATO, PROGETTO E COMPAR. SC.: 1:100

IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE

DATA





ESTRATTO DI MAPPA F. 48 B M. 2065 SC. 1:2000




PIANTA PIANO TERRA - COMPARATIVA



COSTRUZIONE






DEMOLIZIONE



ESTRATTO DI MAPPA F. 48 B M. 2065 SC. 1:2000



-  COSTRUZIONE
-  DEMOLIZIONE



PIANTA PIANO TERRA - COMPARATIVA - SC. 1:200



L  
24

AU. 11

Al Comune di \_\_\_\_\_

SUAP Indirizzo \_\_\_\_\_

SUE PEC / Posta elettronica \_\_\_\_\_

CILA       CILA con richiesta contestuale di atti presupposti

Pratica edilizia 09761/0102

Comune di San Michele al  
Tagliamento

INGRESSO - Prot. n° 0032884

Data: 19/11/2015 - 10:47

Class: 06.03

Sett: DSUAT

SUE/SUAP

# CILA PER INTERVENTI DI EDIL

(art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001)



**DATI DEL TITOLARE** (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di <sup>(2)</sup> *AMMINISTRATORE* della ditta / società \_\_\_\_\_

con codice fiscale <sup>(2)</sup> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ posta elettronica \_\_\_\_\_

Telefono fisso / cellulare \_\_\_\_\_

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

### DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

#### a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto *AMMINISTRATORE*  
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)

dell'immobile interessato dall'intervento e di

a.1  avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

a.2  non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

#### b) Opere su parti comuni o modifiche esterne

<sup>1</sup> Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell'edificio e senza modifiche di destinazione d'uso;
2. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.




**PROGETTO: OPERE INTERNE  
 FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE**


COMMITTENTE: [REDACTED]

OGGETTO: PLANIMETRIA PIANTA SC.: 1:100


VIA DEGLI ONTANI



VIA DELLE VIOLE



PIANTA PIANO TERRA - PROGETTO




ESTRATTO DI MAPPA F. 48 B M. 2065 SC. 1:2000



- COSTRUZIONE
- DEMOLIZIONE



PIANTA PIANO TERRA - COMPARATIVA - SC. 1:200



PIANTA PIANO TERRA AUTORIZZATO RIF. S.C.I.A. DEL 13.06.2014 PROT. 18943 P.E. N. 09761/0/01







# Comune di San Michele al Tagl. te

PROVINCIA DI VENEZIA

- VISTO** il Decreto n. 398/C di prot. n. 19831/94 ai sensi della Legge n. 1497/39 rilasciato dalla Amministrazione Provinciale di Venezia in data 03.10.1994 nella quale veniva espresso parere favorevole al mantenimento delle opere edilizie abusivamente realizzate;
- VISTO** il Nulla-Osta rilasciato ai sensi della Legge n. 3267/23 dalla Regione del Veneto - giunta regionale - in data 18.07.1994 prot. n. 4195;
- VISTO** il Permesso di Costruire in Sanatoria rilasciato in data 29.05.2014 relativo alla domanda di Sanatoria n. 591/1 presentata in data 29.03.1986;
- VISTI** gli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 35 della Legge 28/02/1985, n. 47

## A U T O R I Z Z A

l'Agibilità dell'unità immobiliare sita in Via delle Viole, n. 7 censita in Catasto al Foglio 48 Mappale 2065.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
Arch. Alberto Gherardi









# Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

- VISTO** il Decreto n. 398/C di prot. n. 19831/94 ai sensi della Legge n. 1497/39 rilasciato dalla Amministrazione Provinciale di Venezia in data 03.10.1994 nella quale veniva espresso parere favorevole al mantenimento delle opere edilizie abusivamente realizzate;
- VISTO** il Nulla-Osta rilasciato ai sensi della Legge n. 3267/23 dalla Regione del Veneto - giunta regionale - in data 18.07.1994 prot. n. 4195;
- ACCERTATO** che la ditta richiedente ha corrisposto la seguente somma:
- a) oblazione versata € 1.799,85 in data 28.03.1986 - 16.09.1986 e 06.11.1999
- e che tale importo è ritenuto congruo;
- VISTA** l'istruttoria effettuata dal tecnico a tale scopo incaricato;

## RILASCIA

il **PERMESSO DI COSTRUIRE** in Sanatoria SALVO I DIRITTI DI TERZI, ai sensi delle Leggi sopra riportate e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per le opere abusivamente eseguite, di cui alla richiesta, consistenti in:

TIPOLOGIA ABUSO	NATURA INTERVENTO	SUPERFICIE MQ.	VOLUME MC.
A.3.5	AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO PRINCIPALE E DELLA PERTINENZA ESTERNA	93.26	257.66

DESTINAZIONE USO	PERIODO ABUSO	DESTINAZIONE PRG
TURISTICO-RESIDENZIALE	1°	B

sull'unità immobiliare sita in Via delle Viole, n. 7 censita in catasto al Foglio 48 Mappale 2065 conformemente agli elaborati che, muniti del timbro dell'Ufficio, fanno parte integrante del presente atto.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
Arch. Alberto Gherardi





# Comune di San Michele al Tagl.to

PROVINCIA DI VENEZIA

## SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Prat. Edil. N. 591/1

Prot. n. 7816 del 29.03.1986

**OGGETTO:** istruttoria per l'AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO TURISTICO-RESIDENZIALE E DELLA RELATIVA PERTINENZA ESTERNA in Località Bibione Pineda via delle Viole, n. 7

Foglio 48

Mappale 2065

**DITTA:** E

C

**TITOLO:** ditta incaricata

**PROPRIETARIA:**

**PROPRIETARI ATTUALI:**


### ISTRUTTORIA FINALE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Vista la congruità della documentazione prodotta, si esprime parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria.-

San Michele al Tagliamento, lì 29.05.2014

Il Responsabile Istruttore  
geom. Guido FURLANETTO

PIANO TERRA  
LA 1:100



**RITORNO**

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

- Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata -  
allegato al Permesso di costruire in sanatoria L.47  
n.591/1 del 29.05.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Arch. Alberto Gherardi



COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)

**OGGETTO:** Sanatoria opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.47.  
fabbricato sito in Bibione Pineda Via delle Viole ed individuato al fg. 48/b  
mappali 640-642-641-873.

ditta: [REDACTED]

TAVOLA 1  
PLANIMETRIE  
E PIANTE







via delle viole

ACCESSO PEDONALE

ACCESSO CARRIATO



via degli ortoni

ACCESSO PEDONALE



SVILUPPO SCALA 1:200

PROFONDITÀ PISCINA H.=1,40



**RITORNO**

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
- Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata  
allegato al Permesso di costruire in sanatoria L. 47/85  
n. 591/1 del 29.05.2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Arch. Alberto Gherardi**



**COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)**


**OGGETTO:** Sanatoria opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.47.  
fabbricato sito in Bibione Pineda Via delle Viole ed individuato al fg. 48/b  
mappali 640-642-641-873.

ditta:




**TAVOLA 2**

PROSPETTI




PROSPETTO NORD






PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST

MUNICIPIO DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
15 FEB 1974  
PROF. N. 4529  
CAT. 11



PROSPETTO SUD

**RITORNO**

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
- Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata -  
allegato al Permesso di costruire in sanatoria L. 47/85  
n. 591/1 del 29.05.2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**  
Arch. Alberto Gherardi



COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)

**OGGETTO:** Sanatoria opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47.  
fabbricato sito in Bibione Pineda Via delle Viole ed individuato al fg. 48  
mappali 640-642-641-873.

ditta: [REDACTED]

TAVOLA 2  
PROSPETTI



**RITORNO**

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
- Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata  
allegato al Permesso di costruire in sanatoria L.47/85  
n.591/1 del 29/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
Arch. Alberto Gherardi



**COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)**


**OGGETTO:** Sanatoria opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.47.  
fabbricato sito in Bibione Pineda Via delle Viole ed individuato al fg. 48/b  
mappali 640-642-641-873.

ditta: [REDACTED]


**TAVOLA 3**

**PROGETTO APPROVATO**





PROSPETTO SUD




PROSPETTO NORD




B +

100 200 300 400 500 600




PROSPETTO EST






100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



PROSPETTO OVEST

PROSPETTO








## FABBRICATO ESTERNO E GIARDINO




Esterno



Esterno



Esterno







Esterno



Giardino




Piscina da demolire




## FABBRICATO INTERNI



Interno giorno (escluso arredi)




Interno giorno (escluso arredi)



Interno notte (escluso arredi)




Interno notte (escluso arredi)







Servizi igienici camere



Servizi igienici camere



Centrale termica